



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO <<SAN GIOVANNI BOSCO>>
71043 MANFREDONIA - FG
Via Cavolecchia, 4 – CF: 92055050717 – CM: FGIC872002
Tel.: 0884585923 Fax: 0884516827
Codice Univoco ufficio (CUU): **UF6AFD** - Codice IPA: *istsc_fgic86700e*
Sito web: www.icsangiobosco.edu.it
PEO: fgic872002@istruzione.it – PEC: fgic872002@pec.istruzione.it

Prot. 3442/A40

Manfredonia, 1/12/2021

Ai docenti
Al personale ATA
Al sito web

Circolare 77

Oggetto: [Decreto-legge 172 del 26 novembre 2021](#) e obbligo vaccinale per il personale scolastico

Facendo seguito alle circolari 70 e 75 a cui si rinvia,

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ribadisce che:

sul sito web della Scuola è stato pubblicato il [Decreto-legge 172 del 26 novembre 2021](#) che introduce misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, tra cui l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico **a partire dal 15 dicembre 2021**.

Inoltre, è prevista l'estensione dell'obbligo vaccinale alla terza dose a decorrere dal 15 dicembre prossimo e con esclusione della possibilità di essere adibiti a mansioni diverse.

Il dirigente scolastico è tenuto a verificare il rispetto dell'obbligo vaccinale e a invitare immediatamente gli inadempienti a produrre, **entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito**, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o il differimento o l'esenzione della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi **entro 20 giorni dall'invito** o, comunque, l'eventuale insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente invita gli interessati a trasmettere immediatamente e comunque **non oltre 3 giorni dalla somministrazione**, la certificazione attestante l'avvenuta vaccinazione.

In caso di mancata presentazione della documentazione, il dirigente accerta l'inosservanza dell'obbligo e ne dà comunicazione agli interessati. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata la sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato

al datore di lavoro dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, entro data prevista per il completamento del ciclo vaccinale primario come previsto dall'art. 9 comma 3 del D.L. 52/2021, e comunque non oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. 24 novembre 2021.

In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una **validità di 9 mesi**, e non più di 12 mesi, a far data dalla medesima somministrazione.

La terza dose obbligatoria bisogna farla entro i termini di validità del Green pass.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Filippo Quitadamo

[Circ. 70](#)

[Circ. 75](#)